



Regione Liguria

**AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN LIGURIA
PER ACCEDERE AL BONUS BADANTI E BABY SITTER**

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1016 DEL 29/11/2019

La Regione Liguria ha approvato la misura “**BONUS BADANTI E BABY SITTER**” con la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 1016/2019 a valere sui finanziamenti POR FSE LIGURIA 2014-2020 per l’importo complessivo di euro 6.340.780,00 e specificatamente:

1. ASSE 1 “**OCCUPAZIONE**” **PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 8I, OBIETTIVO SPECIFICO 8.2 - € 3.200.000,00**
 - **DI CUI “BONUS DI CONCILIAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI BABY SITTER” € 1.248.000,00**
 - **DI CUI “BONUS DI CONCILIAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI BADANTI” € 1.952.000,00**
2. ASSE 2 “**INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’**”, **PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9IV, OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 – AZIONE 9.3.3. - € 3.140.780,44 PER L’ASSUNZIONE DI BADANTI**

SOTTOLINEATO CHE

Le finalità previste dalla misura di cui sopra sono:

1. alleggerire le famiglie con bambini e/o persone non autosufficienti a casa (non inseriti in strutture residenziali) relativamente alle spese connesse all’assunzione di baby sitter o badante, favorendo la possibilità, per le donne di permanere/reintrodursi nel circuito lavorativo offrendo le condizioni per proseguire o intraprendere un’attività lavorativa o percorsi di formazione professionale o istruzione;
2. incrementare il numero di persone non autosufficienti che potrà ricevere assistenza indiretta, al fine di garantire agli stessi la necessaria assistenza personale per il mantenimento presso il proprio domicilio;

RESO NOTO CHE

In connessione con le finalità sopra illustrate, tale misura intende finanziare l’erogazione di bonus finalizzati a:

- abbattimento dei costi della babysitter per minori di anni 14 che necessitano di accudimento e assistenza durante le ore extra-scolastiche;
- abbattimento dei costi della badante per persone non autosufficienti non inserite in strutture residenziali.

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, REGIONE LIGURIA

1. INVITA ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO AL “BONUS BADANTI E BABY SITTER”

secondo le seguenti specificazioni e i seguenti requisiti alla data della domanda:

A. ASSE 1: BONUS DI CONCILIAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI BABY SITTER

OBIETTIVO: SOSTEGNO ALLE MAMME DI BAMBINI E RAGAZZI FINO AI 14 ANNI:

possono presentare domanda **le madri di minori fino ad anni 14** (presenti nel nucleo familiare della madre), **occupate, stabilmente o in qualsiasi altra forma, o impegnate in percorsi di**

politica attiva del lavoro (iscrizione ai Centri per l'impiego, corsi di formazione professionale, di istruzione e tirocini/work experience) con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 50.000,00 e residenti in un Comune della Liguria.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere presenti al momento della domanda

B. ASSE 1: BONUS DI CONCILIAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI BADANTI DA PARTE DELLA FAMILIARE (CONIUGE; PARENTE E/O AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO) DELLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE
OBIETTIVO: SOSTEGNO ALLE MAMME/DONNE CHE ACCUDISCONO GIOVANI FAMILIARI DISABILI DI ETÀ SUPERIORE AI 14 ANNI O ADULTI E ANZIANI DISABILI:

possono presentare domanda le madri e/o donne, **residenti in un comune della Liguria, occupate, stabilmente o in qualsiasi altra forma, o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro (iscrizione ai Centri per l'impiego, corsi di formazione professionale, di istruzione e tirocini/work experience) che accudiscono un familiare (coniuge, parenti o affini entro il 3° grado):**

- 1. di età superiore ad anni 14;**
 - 2. con ISEE sociosanitario non superiore a € 35.000,00 (riferito alle persone assistite maggiorenni) o ISEE del nucleo familiare non superiore a € 40.000,00 (riferito alle persone assistite minorenni);**
 - 3. con invalidità civile riconosciuta al 100%;**
 - 4. non beneficiario delle misure regionali per la non autosufficienza di seguito indicate: Vita Indipendente, Gravissima disabilità, Dopo di Noi;**
 - 5. non inserito stabilmente in strutture residenziali e residente nella medesima provincia del richiedente.**
- Tutti i requisiti di cui ai punti sopra elencati devono essere presenti al momento della domanda

C. ASSE 2: BONUS DI INCLUSIONE PER L'ASSUNZIONE DI BADANTI:
OBIETTIVO: SOSTEGNO DIRETTO ALLE PERSONE ADULTE E ANZIANE DISABILI, CHE PROVVEDONO ALLE PROPRIE NECESSITÀ AVVALENDOSI DELL'ASSISTENZA DI UN/UNA BADANTE ASSUNTO/A DAGLI STESSI:

possono presentare domanda **le persone disabili di età superiore ad anni 18,**

- 1. non inserite in strutture residenziali;**
- 2. con ISEE sociosanitario non superiore a € 35.000,00;**
- 3. con invalidità civile riconosciuta al 100%;**
- 4. residenti in un comune della Liguria;**
- 5. non beneficiarie delle misure regionali per la non autosufficienza di seguito indicate: Vita Indipendente, Gravissima disabilità, Dopo di Noi.**

Tutti i requisiti di cui ai punti sopra elencati devono essere presenti al momento della domanda

Nel caso di **famiglie con più di un minore a carico**, queste potranno fare richiesta di un solo bonus per l'assunzione di baby sitter.

Nel caso di **persone non autosufficienti conviventi**, queste potranno fare richiesta di un solo bonus per l'assunzione di badanti.

Le donne che si prendano cura sia di un minore a carico che di una persona non autosufficiente, anche non convivente, potranno compilare sia una richiesta per poter accedere al bonus per l'assunzione di baby sitter che una richiesta per poter accedere al bonus per l'assunzione di badanti. Resta inteso che non è possibile fare più di una domanda per lo stesso soggetto minore e/o non autosufficiente (individuato tramite Codice Fiscale)

2. SPECIFICA CHE:

- A. **LA PRESENTE MISURA CONSISTE IN UN CONTRIBUTO** a copertura parziale della spesa sostenuta per l'assunzione di badanti e/o baby sitter. Il bonus è erogato al richiedente secondo le indicazioni riportate al Punto 6 del presente avviso.
- B. **LA REGIONE AFFIDA A F.I.L.S.E. S.P.A., CHE AGISCE PER CONTO DELLA STESSA, SIA LA FASE DI GESTIONE DELLE DOMANDE CHE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE.**
- C. **I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO (donna richiedente per Asse 1; persona non autosufficiente per Asse 2) SI DEVONO IMPEGNARE A:**
1. sottoscrivere un contratto di lavoro con il/la baby sitter (contratto di lavoro domestico) e/o con il/la badante (contratto di lavoro domestico) ai sensi delle disposizioni vigenti e rispettarne tutte le clausole;
 2. comunicare a F.I.L.S.E. spa, secondo le modalità indicate al successivo punto 3, qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di accesso al bonus o negli atti successivi.
- D. **IL CONTRIBUTO VIENE RICONOSCIUTO PER UN AMMONTARE DI 12 MENSILITÀ (SALVO EVENTUALI INTERRUZIONI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO O RINUNCIA).**

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, **redatta esclusivamente on line**, accedendo al sistema *Bandi on line* dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, **compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta**, da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata, **successivamente alla sua firma**, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.

Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la stessa non verrà considerata valida ai fini del presente avviso.

Si precisa che l'assistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando la mail indicata sulla piattaforma Bandi on line.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 16/12/2019 sino alla data del 30/06/2020 e verranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi.

In ogni caso F.I.L.S.E. S.p.A. effettuerà:

- tre prime graduatorie, due per l'ASSE 1 e una per l'ASSE 2, relative alle domande pervenute al 31/12/2019, dandone comunicazione ai beneficiari;
- tre seconde graduatorie, due per l'ASSE 1 e una per l'ASSE 2, relative alle domande pervenute al 31/03/2020 in caso di ulteriori risorse disponibili, dandone comunicazione ai beneficiari;
- tre terze graduatorie, due per l'ASSE 1 e una per l'ASSE 2, relative alle domande pervenute al 30/06/2020 in caso di ulteriori risorse disponibili, dandone comunicazione ai beneficiari.

Per le domande di accesso successive al 31/12/2019 - che verranno valutate solo in presenza di ulteriori fondi disponibili e daranno diritto, previa valutazione, al contributo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda - F.I.L.S.E. S.p.A. effettuerà con cadenza trimestrale e pubblicherà le relative graduatorie ed i criteri di priorità delle stesse saranno quelli di cui al successivo punto 4.

In ogni caso, relativamente all'ultimo beneficiario collocato in posizione utile in graduatoria per ricevere il bonus, lo stesso potrà essere erogato per un periodo anche inferiore ai 12 mesi, qualora le risorse residue non consentissero la copertura annuale.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra F.I.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno tramite Posta Elettronica Ordinaria all'indirizzo di F.I.L.S.E. S.p.A. dedicato:

bonusbb@filse.it

4. Graduatorie

Le graduatorie periodiche, due per l'Asse 1 e una per l'Asse 2, verranno redatte da F.I.L.S.E. S.p.A. Il criterio di ordinamento delle graduatorie di entrambi gli assi è rappresentato dal valore ISEE più basso e in caso di parità verrà preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso di rinunce e/o revoche, si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento delle risorse.

5. Valore del bonus

ASSE 1:

L'importo per il Bonus di conciliazione per l'assunzione di babysitter è fissato in € 350,00 mensili.

L'importo per il Bonus di conciliazione per l'assunzione di badanti è fissato in:

- A. € 500,00 mensili per coloro che **non** percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza;
- B. € 150,00 mensili per coloro che percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza.

ASSE 2:

L'importo per il Bonus di inclusione per l'assunzione di badanti è fissato in:

- C. € 500,00 mensili per coloro che **non** percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza;
- D. € 150,00 mensili per coloro che percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza.

6. Erogazione del Bonus

A seguito di comunicazione inviata da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. i beneficiari collocati in posizione utile per l'assegnazione del bonus potranno presentare richiesta di erogazione a F.I.L.S.E. S.p.A. sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000. Tale richiesta può essere presentata dai beneficiari per uno o per più trimestri solari cumulativamente sempre accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it presentando, per ciascun trimestre per il quale si richiede l'erogazione:

- a. busta/e paga dell'assistente familiare (badante e/o baby sitter);
- b. pagamento della/e busta/e paga di cui al punto a. con qualsiasi sistema tracciabile, esclusi, quindi, i contanti.
- c. pagamento del bollettino relativo ai contributi INPS e ricevuta (o contestualmente copia del bollettino pagato)

La documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio specificato durante la fase di compilazione).

In presenza di quanto sopra F.I.L.S.E. S.p.A. erogherà il beneficio, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella richiesta di erogazione, nei primi 15 gg. del mese

successivo a quello in cui la domanda di erogazione è stata presentata (per es. le domande presentate dall'1 al 30 novembre saranno pagate tra l'1 e il 15 dicembre successivo).

Tutte le richieste di erogazione del bonus dovranno pervenire a F.I.L.S.E. S.p.A. entro il termine perentorio del 30/10/2021, pena l'impossibilità di riconoscere il beneficio.

7. Norme finali e informazioni

Il presente Avviso non vincola in alcun modo F.I.L.S.E. S.p.A. che per conto di Regione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'attribuzione dei bonus qualora non ricorrano i presupposti normativi o la disponibilità di risorse economiche, e si riserva altresì di revocarlo, parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Paolo Tachella: F.I.L.S.E. S.p.A. – Settore Erogazioni e Economia Sociale
Tel. 010/8403369
bonusbb@filse.it

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Art.13), si informa che i dati personali, conferiti a F.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito denominata F.I.L.S.E.) per conto di Regione Liguria, sono oggetto di trattamento sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito elencate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito denominata "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 -16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione –con d.g.r. 287 del 26/04/2018 – ha nominato un **Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO)** ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato ai seguenti recapiti rp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.

La base giuridica del trattamento si identifica ai sensi dell'art 6 b) del precitato Regolamento UE 679/2016 per tutti gli adempimenti connessi inerenti la procedura interessata, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, per l'esclusione dalla procedura medesima e saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

E. Dati personali

Il trattamento dei dati personali fra cui dati anagrafici (nome, cognome) e fiscali (cod. Fiscale, attestazione di ISEE ordinari) è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità per l'erogazione di bonus nido di inclusione e bonus badanti di inclusione e di conciliazione alle donne e ai nuclei familiari che presentano i requisiti di cui al punto 1, lettere A e B del presente avviso pubblico, nei limiti delle risorse a disposizione.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere a un eventuale trattamento ulteriore.

F. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è **obbligatorio** ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso **l'eventuale rifiuto** a fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

G. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o tramettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi e del regolamento UE 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati –oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/1172002 n. 313 e ss. Mm. E ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati-nel rispetto dei principi di cui all'art.10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile (d.g.r. 479/2016); al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

H. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di destinatari:

- a. Fi.L.S.E. S.p.A. in quanto gestore della misura per conto di Regione Liguria e responsabile del trattamento dei dati personali.
- b. B. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 161152 Genova, Telefono: 010-65451 Fax: 010 – 6545422 mail: info@liguriadigitale.it posta certificata: protocollo@pec.liguriadigitale.it in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione e manutenzione del sistema informativo;
- c. Altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Fi.L.S.E. o dai su elencati incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo al fine di adempiere alla normativa vigente e agli obblighi contrattuali con gli interessati.

I. Trasferimento dei Dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati **non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea**. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. Del Regolamento e alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario – accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento
- Categorie di dati personali trattati
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta l'interessato ha il diritto di

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, e ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'autorità di controllo

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: politichesociali@regione.liguria.it; rpd@regione.liguria.it; o a mezzo PEC a: protocollo@pec.regione.liguria.it; sanita@cert.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondata, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente informativa può subire delle variazioni. Si consiglia quindi, di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

ALLEGATO B



CONVENZIONE

Tra Regione Liguria, con sede legale in Genova, Via Fieschi 15, C.F.00849050109, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da Maria Luisa Gallinotti, dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione, Pari Opportunità, autorizzata alla sottoscrizione della presente Convenzione con D.G.R. n. _____ del _____

e

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FILS.E. S.p.A. (codice fiscale n. 00616030102), di seguito denominata “*FILSE*”, nella persona del Presidente, Pietro Codognato Perissinotto nato a Venezia il 22 settembre 1945, domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Via Peschiera 16, a ciò autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione del 24 febbraio 2016 e del 30 marzo 2016, che, nel contesto del presente atto, verrà semplicemente menzionato come “Attuatore”

PREMESSO CHE

1. con decisione di esecuzione C(2014) 9752 finale della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014 è stato approvato il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) per gli anni 2014-2020 della Regione Liguria;
2. con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7469 final del 9 novembre 2018 è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 9752 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Liguria In Italia;
3. con Deliberazione 17 febbraio 2015 n. 6 il Consiglio Regionale ha assunto la presa d’atto del Programma Operativo Regionale del FSE per gli anni 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
4. il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) per gli anni 2014-2020 tra le Azioni dell’Accordo di Partenariato legate all’Asse 1 “Occupazione” prevede misure intese a mantenere le donne sul mercato del lavoro o a favorirne l’ingresso/reingresso attraverso politiche di conciliazione e di innovazione organizzativa;
5. il suddetto Programma Operativo Regionale tra le Azioni dell’Accordo di Partenariato legate all’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Priorità di investimento 9IV prevede l’implementazione di buoni servizio a sostegno del lavoro di cura che le famiglie svolgono verso bambini e persone non autosufficienti;
6. la Regione per la realizzazione delle misure di cui ai punti 4 e 5 emana l’avviso pubblico rivolto alle famiglie liguri di cui all’Allegato A alla deliberazione n. _____ del _____, finalizzato all’erogazione di bonus di inclusione e di conciliazione;
7. quale soggetto istruttore delle domande e erogatore dei benefici di cui all’avviso pubblico citato al punto 6 è individuata FILSE la cui azione si inquadra nell’ambito della strategia della Regione volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) alleggerire le famiglie con bambini e/o persone non autosufficienti a casa (non inseriti in strutture residenziali) relativamente alle spese connesse all'assunzione di baby sitter o badante, favorendo la possibilità - per le donne - di permanere/reintrodursi nel circuito lavorativo offrendo le condizioni per proseguire o intraprendere un'attività lavorativa o percorsi di formazione professionale o istruzione;
- B) incrementare il numero di persone non autosufficienti che potrà ricevere assistenza indiretta, al fine di garantire agli stessi la necessaria assistenza personale per il mantenimento presso il proprio domicilio;
8. la Regione si avvale di FILSE nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello "*in house providing*", con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita "il controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi sulla FILSE;
9. Regione in data 28 marzo 2018 ha trasmesso ad ANAC la domanda di iscrizione di FILSE S.p.A. all'"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "*società in house*" di cui all'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice Appalti) e alla deliberazione del Consiglio ANAC n. 951/2017 "Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50". Ai sensi del punto 9.2 delle citate linee guida la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante gli affidamenti in house;
10. Regione ha richiesto a FILSE con nota prot. PG/2019/327326 del 06/11/2019 di presentare un progetto esecutivo definito e articolato in specifiche voci comprensivo di un preventivo per l'espletamento delle attività di che trattasi;
11. FILSE con nota prot n. 24089 del 14/11/2019 ha presentato la proposta di progetto (di seguito denominata "Progetto") che definisce le attività previste e i tempi di realizzazione, gli obiettivi e risultati attesi, i prodotti previsti, la metodologia di lavoro, il gruppo di lavoro e le risorse umane impiegate, il preventivo finanziario;
12. con deliberazione n. del la Giunta regionale:
- a) ha approvato la misura: "*Bonus badanti e babysitter*";
- b) ha stabilito di affidare la gestione di tale misura – per la quale sono stanziati euro 6.340.780,44 - a FILSE S.p.A. quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello "*in house providing*", con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita "il controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi sulla FILSE;
- c) ha disposto lo stanziamento in favore di FILSE di € 235.111,92 IVA inclusa, a valere, in quanto ammissibile, sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse 2 Inclusione Sociale Lotta alla Povertà, Obiettivo Specifico 9.3.3.per la realizzazione del suddetto Progetto.
- d) ha individuato Filse quale responsabile del trattamento dei dati personali e ha stabilito di procedere alla nomina e alle relative istruzioni per il predetto trattamento.

Quanto sopra richiamato e considerato, tra le Parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse, nonché gli atti e i documenti nelle stesse citati, costituiscono parte integrante e necessaria della presente convenzione.
2. La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione né di subingresso totale e/o parziale a favore di terzi diversi dall'Attuatore.
3. Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive stipulazioni scritte, da sottoscrivere dalle parti successivamente all'adozione di analogo provvedimento da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 2

1. Regione affida a FILSE, che accetta, la realizzazione delle attività di espletamento delle procedure inerenti l'Avviso per l'erogazione dei "bonus badanti e babysitter" in oggetto e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate, che dovranno essere svolte secondo le modalità previste nel presente atto e attenendosi, anche per quel che riguarda il rispetto dei tempi di realizzazione delle varie fasi, alle indicazioni e ai contenuti del Progetto depositato in atti presso l'Amministrazione, corredato dal preventivo finanziario.
2. L'incarico di cui alla presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina ad avvenuta conclusione delle attività previste dal Progetto, secondo le tempistiche ivi indicate.

ARTICOLO 3

1. Nella realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, FILSE si impegna a:
 - A. realizzare l'attività nei tempi e secondo le modalità individuate nel progetto e fissate da Regione pena la riduzione o revoca del finanziamento, secondo quanto previsto nel successivo art. 6;
 - B. dare piena attuazione alle normative UE, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attività e per la modalità di rendicontazione delle spese, in particolare:
 - a) attenersi alle vigenti disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo e ai manuali di gestione e rendicontazione regionali;
 - b) attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente;
 - c) attenersi alle regole finanziarie e amministrative della Regione e in particolare a quelle contenute nelle vigenti disposizioni e nei manuali di cui alla lettera a);
 - d) comunicare tempestivamente a Regione l'avvio e il termine delle attività;
 - e) assicurare il monitoraggio quali/quantitativo messo in atto da Regione secondo i criteri concordati con questa e i principi rilevati dalla normativa e programmazione UE, operando a tal fine direttamente sul sistema informativo condiviso del FSE e producendo relazioni periodiche sull'avanzamento dell'attività;
 - C. utilizzare un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - D. provvedere entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione delle attività, a presentare all'Amministrazione il rendiconto finale delle spese sostenute di cui all'art. 5 lettera c), corredato di relazione sulle attività realizzate nonché sui risultati conseguiti;
 - E. essere disponibile ad accettare l'attività di vigilanza espletata dalla Regione, e dalle altre autorità pubbliche a ciò preposte, ivi compresa l'attivazione di verifiche amministrativo-contabili;
 - F. accettare le modalità e gli strumenti di direzione stabiliti dall'Amministrazione regionale;
 - G. trattare i dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dal Regolamento UE 2016/679;
 - H. essere disponibile ad accettare l'attività espletata dal valutatore esterno individuato dall'Amministrazione regionale, fornendo la documentazione che dovesse rendersi necessaria.

ARTICOLO 4

1. La Regione affida a FILSE la gestione di una dotazione finanziaria per la concessione degli incentivi (Dotazione Finanziaria del Fondo) pari a euro 6.340.780,44.
2. FILSE potrà utilizzare le risorse finanziarie assegnate esclusivamente per i fini inerenti la realizzazione della presente Convenzione. Per le attività di direzione, coordinamento, gestione, rendicontazione e monitoraggio relative all'espletamento dell'Avviso (la "**Gestione del Fondo**") la Regione riconosce a FILSE euro 192.714,69 (IVA esclusa) per un importo complessivo di € 235.111,92 (IVA inclusa). Il tutto secondo quanto indicato nel preventivo finanziario facente parte integrante del progetto depositato in atti presso Regione e formulato nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, nonché dalle "*Linee guida per la certificazione all'Unione Europea delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi "in house"*" a valere su POR FSE Liguria 2014-2020, diffuse con nota del 14 dicembre 2018, PG/2018/344713. Il preventivo finanziario ha carattere preliminare e – sulla base dell'andamento dell'attività – potrà subire scostamenti fra le diverse voci, fermo restando l'importo massimo complessivo.
3. Si specifica che l'attività come sopra indicata prevede che Regione Liguria possa supportare FILSE nel reperimento - anche attraverso idonei mezzi informatici - di certificati/documenti rilasciati da altri Enti al fine

dell'effettuazione dei controlli e verifiche necessari (a titolo di esempio si menziona lo "Stato di Famiglia" da reperirsi presso gli Uffici di Anagrafe Comunale).

4. Saranno riconosciute, se supportate da idonea documentazione giustificativa, le spese sostenute a far data dalla richiesta del progetto esecutivo, fino al termine di durata delle attività indicato nel Progetto; eventuali attività da espletare successivamente al termine di durata delle attività indicato nel Progetto potranno essere oggetto di riconoscimento dei relativi importi, previa definizione di atto integrativo alla presente Convenzione.

ARTICOLO 5

1. Regione trasferisce a FILSE la Dotazione Finanziaria del Fondo di cui all'art. 4, c.1, a seguito della sottoscrizione del presente atto.
2. FILSE provvederà a depositare le risorse finanziarie su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. FILSE terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile.
3. FILSE, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2016, dovrà tenere a disposizione della Commissione Europea e della Corte dei conti europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'A.D.G. (Autorità di Gestione del FSE), nei quali sono incluse le spese dell'operazione, tutti i giustificativi di spesa relativi alla gestione dell'Azione e la documentazione contabile ed amministrativa relativa a ciascun esercizio.
4. L'importo di euro 192.714,69 (IVA esclusa) per un importo complessivo di € 235.111,92 (IVA inclusa) sarà erogato, previa presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità:
 - un anticipo pari al 60 per cento dell'importo riconosciuto a sottoscrizione del presente atto;
 - il saldo pari al 40 per cento dell'importo riconosciuto a presentazione del resoconto finale corredato dalla relazione sulle attività realizzate nonché sui risultati conseguiti e previa verifica da parte dell'Amministrazione.
5. La liquidazione dei suddetti ratei di finanziamento è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione di idonea documentazione contabile secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente e del Documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 6

1. In caso di parziale realizzazione del progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate e dal monitoraggio, il finanziamento è soggetto a riduzioni di importo, pari al costo previsto delle azioni non realizzate.
2. La mancata o parziale ma insufficiente realizzazione del Progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate, tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta, oltre alla mancata liquidazione del saldo finale, la revoca del finanziamento già concesso.
3. Nel caso di revoca o di riduzione del finanziamento per i motivi indicati nei commi precedenti, FILSE dichiara e si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa di liquidazione di somme per qualsivoglia titolo o ragione.
4. FILSE si impegna a restituire all'Amministrazione eventuali somme ammesse a finanziamento, ma non riconosciute in sede di attività di controllo da parte dei competenti organi.

ARTICOLO 7

1. FILSE dichiara per sé, per gli esperti e il personale sia esso direttamente dipendente o non dipendente, comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, nonché di osservare le medesime.
2. Qualunque elaborato prodotto nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione rimane di proprietà piena e assoluta di Regione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla sua utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

3. FILSE si obbliga a non utilizzare i risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione per proprie pubblicazioni ovvero a non fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Regione.

ARTICOLO 8

1. Saranno a totale carico di FILSE tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente convenzione.

ARTICOLO 9

1. Ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, per ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione e le eventuali domande e/o ragioni e/o pretese risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte davanti al Giudice ordinario, le parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Genova,

Per Regione:
Maria Luisa Gallinotti

Per FILSE
Pietro Codognato Perissinotto